

## DURC on line, possibile la verifica di regolarità anche dai soggetti delegati

L'ha chiarito il Ministero del Lavoro in relazione ai soggetti già abilitati a svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali, come i commercialisti

/ **Francesca TOSCO**

A seguito della pubblicazione in G.U. del DM 30 gennaio 2015 che regola il "DURC on line" (si veda "In Gazzetta la «smaterializzazione» del DURC" del 2 giugno 2015), il Ministero del Lavoro fornisce, con la circolare n. 19 di ieri, 8 giugno 2015, i **primi chiarimenti** di carattere interpretativo necessari per una corretta applicazione.

Ciò a fronte dei **dubbi** e dei timori espressi da associazioni di categoria e professionisti circa **ritardi e complicazioni** nell'avvio della nuova "verifica della regolarità contributiva in tempo reale" – che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo **1° luglio** – e in attesa delle indicazioni più spiccatamente operative che saranno emanate dall'INPS (già intervenuto con il messaggio n. 45482/2015, recante alcune anticipazioni), dall'INAIL e dalle Casse edili.

La circolare in commento riepiloga i contenuti del DM, soffermandosi, innanzitutto, sull'**elenco dei soggetti abilitati alla verifica** di cui all'art. 1 (tra gli altri, stazioni appaltanti, organismi di attestazione SOA, P.A. concedenti titoli abilitativi edilizi, le stesse imprese e i lavoratori autonomi in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega delle imprese o dei lavoratori medesimi, chiunque vi abbia interesse, le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati). Al riguardo, il Ministero spiega che resta **ferma la possibilità** di effettuazione della **verifica** di regolarità contributiva, per conto dell'interessato, da parte dei **soggetti delegati** ai sensi dell'art. 1 della L. 12/1979 (Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti, ecc.), **già abilitati** per legge allo svolgimento degli **adempimenti lavoristici e previdenziali**. Ciò **non sarà possibile**, invece, nella **prima fase di applicazione** della nuova disciplina, in attesa delle necessarie implementazioni informatiche, per gli altri delegati cui si riferisce il citato art. 1 del DM 30 gennaio 2015, alle lett. e) e f).

Circa i **requisiti di regolarità** (art. 3, comma 1) oggetto della **verifica** – effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi per i quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 1) e attivata dai soggetti abilitati tramite un'**unica interrogazione** negli archivi degli Istituti e, per le imprese dell'edilizia, delle Casse edili, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare (art. 6) – si specifica, tra l'altro, che la stessa:

- relativamente alle **imprese**, si riferisce agli **adempimenti** riguardanti **tutte le tipologie di rapporti** di lavoro subordinato e autonomo, ivi compresi quelli dei soggetti iscritti alla

**Gestione separata** (es. collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto);

- relativamente ai lavoratori **autonomi** operanti nell'impresa e iscritti alle **Gestioni INPS** con assolvimento in proprio dell'obbligo contributivo, necessiterà dell'indicazione del **codice fiscale** di ciascuno degli stessi, ove non coincidente con quello dell'impresa da verificare;

- dovrà operare con riguardo ai **pagamenti scaduti** sino all'**ultimo giorno del secondo mese antecedente** a quello di effettuazione, con la conseguenza che, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della decorrenza dell'iscrizione, senza alcuna attestazione di regolarità.

Riproposto l'elenco delle **cause non ostative** alla regolarità di cui al comma 2 dell'art. 3 (rateizzazioni concesse dagli Istituti di previdenza o dagli Agenti della riscossione, sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, ecc.), con riferimento al criterio dello "**scostamento non grave**" tra somme versate e somme dovute di cui al comma 3 del medesimo articolo, si specifica che l'importo di **150 euro** di scostamento – da non superare perché l'interessato possa comunque considerarsi in regola – deve intendersi "**crystallizzato**" al momento dell'effettuazione della **verifica automatizzata** con riguardo all'**esito di regolarità contributiva** definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura sia stata rilevata.

L'**esito positivo** della verifica genererà il Documento di cui all'art. 7 del DM. In tutti i casi in cui **non sia possibile** attestare la **regolarità in tempo reale** (ivi comprese le ipotesi di verifica attivata dalle stazioni appaltanti per il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione a gare d'appalto), gli Istituti e le Casse edili dovranno trasmettere, tramite **PEC**, all'interessato o all'intermediario delegato l'**invito a sanare** le scoperture rilevate **entro 15 giorni** dalla **notifica** (art. 4) o, comunque – aggiunge il Ministero – **prima della definizione dell'esito** della verifica, ossia prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta. Anche la regolarizzazione all'esito del suddetto procedimento determinerà la formazione del Documento di cui all'art. 7.

Detto Documento:

- sarà reso disponibile dal sistema in formato **pdf, non modificabile**;

- avrà una **validità di 120 giorni** dalla data di effettuazione della verifica;